SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 luglio 1988

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 luglio 1988, n. 270.

Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure . . . . Pag. 2

LEGGE 15 luglio 1988, n. 271.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona . . . . Pag. 15

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 27 maggio 1988, n. 272.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente le modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi . . . . Pag. 24

DECRETO 27 maggio 1988, n. 273.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 giugno 1979 concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, le autorizzazioni e licenze elencate nella lettera *e*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 . . . . Pag. 26

DECRETO 17 giugno 1988.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1988 . . . . Pag. 28

DECRETO 13 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pantelleria. Pag. 29

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

DELIBERAZIONE 8 luglio 1988.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata . . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DELIBERAZIONE 9 giugno 1988.

Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli, applicabile al raccolto 1987 . . . . Pag. 31

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE 17 maggio 1988.

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1986, n. 4/12028, concernente la determinazione dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, esclusi in tutto o in parte per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici dal vincolo. (Deliberazione n. IV/32665) . . . . Pag. 32

DELIBERAZIONE 17 maggio 1988.

Rettifica all'elenco allegato alla deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, concernente l'individuazione di aree di particolare interesse ambientale . . . . . . Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 12 e 13 luglio 1988 . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 38

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 luglio 1988, n. 270.

Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delegificazione

1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1° febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.

2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.

3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Accertamenti sanitari

1. L'attività medico-legale delle unità sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneità tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unità sanitarie locali.

2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni può partecipare, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.

Art. 3.

Agevolazione dell'esodo degli inidonei

1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché dall'articolo 27 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalità comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianità contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età nel quinquennio di operatività del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.

3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L'attribuzione di anzianità ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianità convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.

4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianità convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilità sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.

5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti è effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.

6. Fino al compimento della normale età di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non è cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il sessantesimo anno di età o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non può superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.

8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata già gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.

10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilità alla guida alle competenti prefetture.

Art. 4.

Contribuzione Cassa integrazione guadagni

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è sostituito dal seguente:

«Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici

di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato».

2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.

Art. 5.

Composizione del comitato di vigilanza del Fondo

1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.

2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'allegato *A* al R.D. n. 148/1931 riporta il regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

— Il testo dell'art. 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30, è il seguente:

«Art. 9 *(Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni).* — Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:

anzianità congiunta al non demerito;
merito comparativo congiunto all'anzianità;
concorso o prova selettiva e/o attitudinale.

In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'art. 4.

Si procederà esclusivamente mediante concorso prova selettiva e/o prova attitudinale per l'accesso a livello di qualifica superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonché in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo *A*, per l'accesso anche al livello 2.

Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilità di comando di uomini».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 75 della legge n. 833/1978 è il seguente: «Art. 75 *(Rapporto con gli enti previdenziali).* — Entro il 31 dicembre 1980 con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera *Q*).

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamenti necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.

Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'art. 47».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 830/1961 è il seguente: «Art. 11. — Ogni agente all'atto dell'assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare».

«Art. 12 *(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).* — Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero degli anni di contribuzione compiuti.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratta in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera *b)* non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonché il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311».

— Il testo dell'art. 27 del regolamento allegato *A* al R.D. n. 148/1931 è il seguente:

«Art. 27. — Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste nell'art. 45, n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi in cui alla lettera *b)*, l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi in cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera *c)*. Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 26.

Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell'agente, alle norme indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 464/1972 era il seguente:

«Art. 1. — Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a L. 200.000.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco".».

— La legge n. 628/1952 concerne l'estensione delle norme del R.D. n. 148/1931 al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.

— La legge n. 1054/1960 concerne l'estensione delle norme contenute nel R.D. n. 148/1931 al personale degli autoservizi extra urbani.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 639/1970 è il seguente:

«Art. 24. — La composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione è così modificata:

1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2572):

Presentato dal Ministro dei trasporti (MANNINO) il 9 aprile 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 19 maggio 1988, con pareri delle commissioni I, V, IX, X e XII.

Esaminato dalla XI commissione l'8 giugno 1988 e approvato il 15 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1141):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 28 giugno 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 29 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.

88G0332

LEGGE 15 luglio 1988, n. 271.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della

direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al comma 1, le parole: «non oltre un triennio» *sono sostituite dalle seguenti:* «non oltre due anni».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 113 del 16 maggio 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 16 agosto 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1034):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della sanità (DONAT CATTIN) il 16 maggio 1988.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 16 maggio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 8ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 maggio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 maggio 1988.

Esaminato dalla 13ª commissione il 28 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 1° luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2954):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 5 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1988.

Esaminato dalla XII commissione il 7 luglio 1988.

Esaminato in aula il 12 luglio 1988 e approvato il 13 luglio 1988.

88G0336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 306 a 310, relativi alla scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica che si trasforma in seconda scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli 180 e 181, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 293 a 298, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e gli articoli da 344 a 351, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia della mano, sono soppressi.

Tali scuole vengono trasformate nella scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Gli articoli da 396 a 403, relativi alla scuola di specializzazione in statistica medica che muta denominazione in quella di statistica sanitaria, sono soppressi.

Art. 5.

Dopo l'art. 478 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Seconda scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 479. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 480. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 481. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria e scienze matematiche fisiche e naturali.

Art. 482. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 483. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;
b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
c) tossicologia professionale;
d) medicina preventiva dei lavoratori;
e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
f) epidemiologia occupazionale;
g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 484. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:
tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:
psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:
statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:
medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 485. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro. . . . . ore 75

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

statistica medica e biometria. . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico. . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):		
igiene del lavoro	ore	100
Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):		
fisiologia del lavoro ed ergonomia	»	50
Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):		
medicina del lavoro	»	100
Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):		
psicologia del lavoro	»	50
Tossicologia professionale (ore 100):		
tossicologia industriale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):		
medicina del lavoro	ore	150
dermatologia allergologica e professionale	»	50
Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):		
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
Epidemiologia occupazionale (ore 50):		
epidemiologia delle malattie da lavoro	»	50
Tossicologia professionale (ore 50):		
radiobiologia e radioprotezione	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):		
medicina del lavoro	ore	120
medicina d'urgenza	»	40
chirurgia d'urgenza	»	40
Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):		
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro	»	100
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro	»	25
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):		
medicina legale e delle assicurazioni	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 486. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ambulatorio di prevenzione delle malattie professionali del dipartimento di medicina preventiva occupazionale e di comunità (sezione medicina preventiva lavoratori) dell'Università di Pavia;

ambulatorio del servizio di medicina del lavoro dell'ospedale di circolo di Varese;

ambulatorio di radioprotezione medica dell'Università di Pavia;

reparto di diagnostica radiologica della Fondazione clinica del lavoro;

centro studi e ricerche di tossicologia industriale dell'Università di Pavia;

centro studi e ricerche per la prevenzione dell'oncologia professionale dell'Università di Pavia;

laboratorio di igiene industriale della Fondazione clinica del lavoro dell'Università di Pavia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 487. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 488. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmològia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 489. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 490. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture dei seguenti istituti: clinica oculistica, medicina legale, anatomia umana normale e anatomia patologica.

Art. 491. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 492. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Art. 493. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 494. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):		
anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30
Fisiopatologia della visione (ore 150):		
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione	»	150
Semeiotica oculare (ore 200):		
semeiotica clinica e strumentale	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):		
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50
Semeiotica oculare (ore 100):		
semeiotica clinica e strumentale	»	100
Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neuroftalmologia	»	25
Chirurgia oftalmologica (ore 150):		
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):		
oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15
Chirurgia oftalmologica (ore 200):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):		
oftalmologia	ore	100
Chirurgia oftalmologica (ore 300):		
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 495. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto degenti e sala operatoria clinica oculistica;
ambulatorio generale e differenziati: glaucoma, strabismo, laser, neurooftalmologia;

laboratori di: istologia, pupillografia, patologia corneale, microvascolarizzazione oculare, dacriologia, ecc. della clinica oculistica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 496. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 497. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano, e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale; chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 498. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al quarto anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tredici per ciascun anno di corso (dieci per l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, tre per l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica), per un totale di sessantacinque specializzandi.

Art. 499. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture della clinica ortopedica.

Art. 500. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 501. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 502. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore;
anatomia funzionale e biomeccanica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
radiodiagnostica e radioterapia.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica.

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:

anatomia funzionale e biomeccanica;
ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:

tecniche operatorie;
microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:

lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 503. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . ore 50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

— 11 —

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale	ore	25
neurotraumatologia	»	25
traumatologia della colonna vertebrale	»	25
traumatologia degli arti	»	25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare	ore	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza	»	40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	60
patologia vertebrale	»	60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti	»	60
trattamento del politraumatizzato	»	40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - Indirizzo di ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione	ore	60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia	»	50
chirurgia della mano	»	50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro	»	30
traumatologia della strada	»	30
traumatologia dello sport	»	30
traumatologia della mano	»	30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	50
microchirurgia	»	50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):

anatomia funzionale e biomeccanica	ore	30

Chirurgia della mano (ore 250):

traumatologia speciale della mano	»	100
ortopedia della mano	»	100
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	50

Medicina interna (ore 40):

dermatologia	»	40

Diagnostica (ore 80):

elettrodiagnostica ed elettromiografia	»	40
radiodiagnostica e radioterapia	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - Indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'arto superiore	ore	50

Chirurgia generale (ore 20):

tecniche di anestesia periferica	»	20

Chirurgia della mano (ore 130):

tecniche di chirurgia della mano	»	80
tecniche di chirurgia tendinea	»	50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):

lesioni vascolari periferiche	»	50
lesioni nervose periferiche	»	50
lesioni del plesso	»	50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione	»	15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi	»	15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 504. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica chirurgica dell'Università di Pavia;
clinica ortopedica e clinica neurologica dell'Università di Pavia;
reparto di fisioterapia dell'ospedale di S. Matteo di Pavia;
ambulatorio di chirurgia della mano e laboratorio di patologia dell'osso dell'Università di Pavia;
divisione di traumatologia dell'ospedale di circolo di Varese;
divisioni A e B di traumatologia dell'ospedale S. Anna di Como;
reparto di traumatologia dell'ospedale Niguarda di Milano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 505. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in statistica sanitaria

Art. 506. — È istituita la scuola di specializzazione in statistica sanitaria presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di formare laureati altamente qualificati e competenti nel campo dei metodi e delle applicazioni della statistica sanitaria.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della statistica sanitaria, la scuola si articola negli indirizzi di statistica medica e di programmazione socio-sanitaria.

La scuola rilascia i titoli di specialista in statistica sanitaria, indirizzo statistica medica, indirizzo programmazione socio-sanitaria.

L'indirizzo di statistica medica tende a specializzare professionalmente, per quanto attiene alla metodologia statistica, i ricercatori del settore biomedico, clinico ed epidemiologico.

L'indirizzo di programmazione socio-sanitaria tende a specializzare operatori nell'area funzionale della prevenzione e della sanità pubblica fornendo un'approfondita preparazione scientifico-teorica e tecnico-pratica.

Art. 507. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di venti iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Dopo l'anno comune lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Art. 508. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture dell'istituto policattedra di scienze sanitarie applicate e del centro didattico della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 509. — Sono ammessi alle prove per l'ammissione alla scuola i laureati in:

agraria, architettura, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale, discipline economiche e sociali, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, farmacia, fisica, giurisprudenza, ingegneria, matematica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, pedagogia, psicologia, scienza agraria, scienze bancarie ed assicurative, scienze biologiche, scienze dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, sociologia, urbanistica.

Per l'iscrizione alla scuola non è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 510. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) socio-demografica;
b) matematico-statistica;
c) statistico-medica;
d) informatica;
e) epidemiologica;
f) economico-legislativa;
g) programmazione socio-sanitaria.

Art. 511. — Gli insegnamenti relativi alle aree di cui al precedente articolo, con specificazione di afferenze, secondo legenda, alle tre facoltà che concorrono al funzionamento della scuola, sono i seguenti:

legenda: *a* facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
b facoltà di medicina e chirurgia;
c facoltà di architettura.

a) Socio-demografica:
statistica sanitaria *b*;
demografia *a*;
demografia sociale *a*;
modelli demografici *a*;
sociologia sanitaria *a*;
statistica della sicurezza sociale *b*.

b) Matematico-statistica:

biomatematica *a*,
metodologia statistica *a*;
inferenza statistica *a*;
piano degli esperimenti *a*;
analisi statistica multivariata *a*.

c) Statistico-medica:

statistica medica *a*;
sperimentazione clinica *a*;
modelli decisionali in medicina *a*;
biometria *a*;
pianificazione dell'inchiesta sanitaria *a*;
metodi di campionamento in campo sanitario *a*;
genetica delle popolazioni umane *b*.

d) Informatica:

sistemi informativi sanitari *b*;
informatica medica *b*;
elaborazione automatica dei dati *a*.

e) Epidemiologica:

epidemiologia generale *b*;
ecologia *c*;
metodologia epidemiologica *b*;
igiene ambientale e del territorio *c*;
medicina preventiva *b*;
educazione sanitaria *b*;
metodi di misura della salute *a*.

f) Economico-legislativa:

politica e legislazione sanitaria *b*;
economia sanitaria *b*;
contabilità sanitaria *a*.

g) Programmazione socio-sanitaria:

principi di programmazione sanitaria *c*;
metodologia e tecnica della programmazione sanitaria *c*;
programmazione sanitaria applicata *c*;
urbanistica e architettura sanitaria *c*;
tecniche di direzione sanitaria *b*;
ricerca operativa in campo sanitario *a*;
organizzazione dei servizi socio-sanitari *b*;
valutazione dei servizi socio-sanitari *c*.

Art. 512. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo anno comune e ai due indirizzi del biennio seguente:

1° Anno:

Socio-demografica (ore 90):		
statistica sanitaria	ore	30
demografia	»	40
statistica della sicurezza sociale	»	20
Matematico-statistica (ore 110):		
biomatematica	»	40
metodologia statistica	»	40
inferenza statistica	»	30
Statistico-medica (ore 20):		
pianificazione dell'inchiesta sanitaria	»	20
Informatica (ore 50):		
elaborazione automatica dei dati	»	50
Epidemiologica (ore 50):		
epidemiologia generale	»	30
ecologia	»	20
Economico-legislativa (ore 20):		
politica e legislazione sanitària	ore	20
Programmazione socio-sanitaria (ore 60):		
principi di programmazione sanitaria	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo statistica medica:

Socio-demografica (ore 50):		
statistica sanitaria	ore	20
demografia sociale	»	30
Matematico-statistica (ore 100):		
biomatematica	»	30
metodologia statistica	»	40
inferenza statistica	»	30
Statistico-medica (ore 90):		
statistica medica	»	30
biometria	»	30
metodi di campionamento in campo sanitario	»	30
Informatica (ore 100):		
sistemi informativi sanitari	»	30
elaborazione automatica dei dati	»	70
Epidemiologica (ore 60):		
metodologia epidemiologica	»	40
metodi di misura della salute	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo statistica medica:

Socio-demografica (ore 40):		
modelli demografici	ore	40
Matematico-statistica (ore 100):		
metodologia statistica	»	30
piano degli esperimenti	»	40
analisi statistica multivariata	»	30
Statistico-medica (ore 120):		
statistica medica	»	40
sperimentazione clinica	»	30
modelli decisionali in medicina	»	20
genetica delle popolazioni umane	»	30
Informatica (ore 80):		
informatica medica	»	20
elaborazione automatica dei dati	»	60
Epidemiologica (ore 60):		
metodologia epidemiologica	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno* - Indirizzo programmazione socio-sanitaria:

Socio-demografica (ore 50):		
statistica sanitaria	ore	20
demografia sociale	»	30
Statistico-medica (ore 40):		
metodi di campionamento in campo sanitario	»	40
Informatica (ore 80):		
sistemi informativi sanitari	»	30
elaborazione automatica dei dati	»	50
Epidemiologica (ore 90):		
metodologia epidemiologica	»	40
medicina preventiva	»	30
metodi di misura della salute	»	20
Economico-legislativa (ore 40):		
economia sanitaria	»	40
Programmazione socio-sanitaria (ore 100):		
metodologia e tecnica della programmazione sanitaria	»	50
ricerca operativa in campo sanitario	»	30
organizzazione dei servizi socio-sanitari	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - Indirizzo di programmazione socio-sanitaria:

Socio-demografica (ore 30):		
sociologia sanitaria	ore	30
Informatica (ore 50):		
elaborazione automatica dei dati	»	50
Epidemiologica (ore 80):		
metodologia epidemiologica	»	30
igiene ambientale e del territorio	»	30
educazione sanitaria	»	20
Economico-legislativa (ore 80):		
economia sanitaria	»	40
contabilità sanitaria	»	40
Programmazione socio-sanitaria (ore 160):		
programmazione sanitaria applicata	»	70
urbanistica e architettura sanitaria	»	30
tecniche di direzione sanitaria	»	30
valutazione dei servizi socio-sanitari	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 513. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento presso laboratori, istituti o cliniche e strutture del Servizio sanitario nazionale. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 514. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1988
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 68

88A2920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo II gli articoli 14, 15, 16 e 17 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 14. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

TABELLA XVIII

Corso di laurea in medicina e chirurgia

Art. 15 *(Titolo di ammissione)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 16 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemila cinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area;

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati; se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio

di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 17 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 18 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel corso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 19 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fre quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 20 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 21 *(Tirocinio post-laurea)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 22 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati)*.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purchè nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico successivo all'entrata in vigore del nuovo ordinamento tabellare, debbono indicare alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;

biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;

biologia generale;

psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;

genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello

macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;

istochimica;

citologia;

citologia molecolare;

embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;

propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;

enzimologia;

biologia molecolare;

biochimica cellulare;

biochimica sistematica umana;

biochimica applicata;

neurochimica.

Numero di ore: 400.

4. Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;

fisiologia della nutrizione;

neurofisiologia;

fisiologia applicata;

fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;

informatica medica;

strumentazione biomedica;

tecnologie biomediche;

fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonchè l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;

citopatologia;

patologia molecolare;

oncologia;

patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;

fisiopatologia generale;

fisiopatologia applicata;

fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;

micologia medica;

virologia;

parassitologia.

Nunero di ore: 600.

6. «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei datti da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;

farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integràto):

biochimica clinica;

patologia clinica;

microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):

metodologia clinica (afferente alla medicina interna);

metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);

psicologia medica;

igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. Area delle scienze del comportamento umano.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;

chirurgia della mano;

medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;

audiologia;

foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

dermatologia allergologica e professionale;

venereologia.

Numero di ore: 250.

12. Area della medicina clinica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

malattie infettive;

farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna;

terapia medica;

genetica medica;

geriatria;

medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;

malattie tropicali;

parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia;

nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. Area della pediatria generale e specialistica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. Area della ginecologia ed ostetricia.

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mobilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1988
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 400

88A2919

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 1988, n. 272.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente le modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 7, *sub* art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni;

Ravvisata la necessità di integrare il citato decreto ministeriale 27 gennaio 1978 per la parte concernente l'allegato 3, con la previsione dell'utilizzo dei nastri magnetici per le unità tipo «IBM 3480» e di un ulteriore tracciato record;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1978 citato nelle premesse è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per l'invio di comunicazioni all'anagrafe tributaria possono essere utilizzati i seguenti tipi di supporto magnetico:

nastro magnetico a bobina;

nastro magnetico a cartuccia per le unità a nastro tipo «IBM 3480».

Modalità di invio dei supporti magnetici.

Le comunicazioni devono essere inviate all'anagrafe tributaria allegando il supporto magnetico al relativo modello AA12 compilato con le medesime modalità indicate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978.

Su ogni supporto magnetico deve essere apposta un'etichetta di riconoscimento con le seguenti informazioni:

ente fornitore: (denominazione dell'ente);

contenuto: comunicazioni all'anagrafe tributaria;

destinatario: C.I.O.S.T.;

data: (data invio);

densità di registrazione: (numero di caratteri per pollice);

progressivo: (numero progressivo del supporto nell'ambito dell'invio).

Nel caso che un solo supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, potranno essere allegati più supporti magnetici dello stesso tipo, differenziandoli mediante il numero progressivo indicato sull'etichetta.

Caratteristiche fisiche di registrazione.

Per entrambi i tipi di supporto magnetico, le caratteristiche fisiche di registrazione saranno le seguenti:

registrazione magnetica:
a 9 tracce, per nastro magnetico a bobina;
a 18 tracce, per nastro magnetico a cartuccia;

densità di registrazione:
800, 1600 o 6250 caratteri per pollice, per nastro magnetico a bobina;
38000 caratteri per pollice, per nastro magnetico a cartuccia;

sistema di codifica: EBCDIC;

organizzazione del supporto: «NO LABEL» contenente un unico «data set»;

formato dei «record fisici»: fisso-bloccato;

fattore di bloccaggio: 50 «record logici» per ogni «record fisico».

Modalità logiche di registrazione.

Ogni supporto magnetico deve contenere un «data set» così strutturato:

a) «record» di testa, contenente informazioni relative all'ente che invia le comunicazioni;

b) «record» contenenti i dati delle comunicazioni;

c) «record» di coda, contenente informazioni riepilogative.

Per la registrazione dei dati è possibile scegliere tra due diverse tipologie di «tracciati record»:

Tipo A, formato da 100 caratteri;

Tipo B, formato da 323 caratteri.

Rispetto al Tipo A, il Tipo B prevede un maggior numero di informazioni sui dati anagrafici dei soggetti interessati dalle comunicazioni; l'indicazione di ciascuna di tali informazioni è comunque facoltativa.

Nella descrizione che segue i campi vengono distinti, in base al contenuto, in:

campi alfanumerici: possono contenere caratteri numerici, lettere dell'alfabeto, caratteri speciali editabili (il contenuto va allineato a sinistra con inserimento di eventuali spazi a destra);

campi numerici: possono contenere esclusivamente caratteri numerici (il contenuto va allineato a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra).

TIPO *A*

a) Record di testa:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«ϕ» (zero)
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico («ϕ/1» e seguenti)
3	codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	numerico
4	denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	alfanumerico
5	riempimento	36	alfanumerico (impostato a spazi)

b) Record con i dati della comunicazione:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«1»
2	codice fiscale (*)	16	alfanumerico
3	cognome e nome (o denominazione) (**)	60	alfanumerico
4	codice del provvedimento (*)	1	numerico
5	numero del provvedimento (*)	16	numerico
6	data del provvedimento (*)	6	numerico nella forma ggmmaa (a sono gli ultimi due caratteri dell'anno)

c) Record di coda:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«9»
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico (stesso valore indicato sul record di testa)
3	numero totale di record	7	numerico (esclusi i record di testa e coda)
4	riempimento	90	alfanumerico (impostato a spazi)

TIPO *B*

a) Record di testa:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«ϕ» (zero)
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico («ϕ/1» e seguenti)
3	codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	numerico
4	denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	alfanumerico
5	riempimento	259	alfanumerico (impostato a spazi)

b) Record con i dati della comunicazione:

I campi dal 2° al 12° vanno utilizzati solo nel caso in cui il soggetto relativo alla comunicazione sia una persona fisica.

I campi dal 13° al 18° vanno utilizzati solo nel caso in cui il soggetto relativo alla comunicazione non sia una persona fisica.

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«1»
2	codice fiscale della persona fisica (*)	16	alfanumerico
3	cognome	24	alfanumerico
4	nome	20	alfanumerico
5	data di nascita	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
6	sesso	1	«M» o «F»
7	comune (o stato estero) di nascita	25	alfanumerico
8	provincia di nascita	2	alfanumerico
9	comune del domicilio fiscale	25	alfanumerico
10	provincia del domicilio fiscale	2	alfanumerico
11	indirizzo del domicilio fiscale	35	alfanumerico
12	C.A.P. del domicilio fiscale	5	numerico
13	codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica (*)	11	numerico
14	denominazione o ragione sociale	60	alfanumerico
15	comune del domicilio fiscale	25	alfanumerico
16	provincia del domicilio fiscale	2	alfanumerico
17	indirizzo del domicilio fiscale	35	alfanumerico
18	C.A.P. del domicilio fiscale	5	numerico
19	codice del provvedimento (*)	1	numerico
20	numero del provvedimento (*)	16	numerico
21	data del provvedimento (*)	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)

c) Record di coda:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«9»
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico (stesso valore indicato sul record di testa)
3	numero totale di record	7	numerico (esclusi i record di testa e coda)
4	riempimento	313	alfanumerico (impostato a spazi)

Note:

(*) Riferirsi alle indicazioni del modello AA13 (allegato 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978).

(**) Nel caso di cognome e nome, il cognome dovrà essere separato dal nome tramite uno spazio.

NOTE

Note alle premesse:

Il D.P.R. n. 605/1973, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, è stato modificato ed integrato dal D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e dal D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955. Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7 (*Comunicazioni all'anagrafe tributaria*). — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *g)* dell'art. 6. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui alla lettera *f)* dell'art. 6. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del D.P.R. settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministero per le finanze».

Il D.M. 27 gennaio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978) concerne la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni.

88G0285

DECRETO 27 maggio 1988, n. 273.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 giugno 1979 concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, le autorizzazioni e licenze elencate nella lettera *e)* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 7, sub art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, concernente la determinazione degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria le isorizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1978, concernente modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera *e)* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, relativamente ai soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, concernente le modifiche all'allegato 2 del sopracitato decreto ministeriale 22 giugno 1978;

Ravvisata la necessità di integrare i citati decreti ministeriali 22 giugno 1978 e 30 giugno 1979 per la parte concernente l'allegato 2, con la previsione dell'utilizzo di nastri magnetici a cartuccia per le unità tipo «IBM 3480» e di un ulteriore tracciato record;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 2 del decreto ministeriale 30 giugno 1979 citato nelle premesse è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per l'invio di comunicazioni all'anagrafe tributaria possono essere utilizzati i seguenti tipi di supporto magnetico:

nastro magnetico a bobina;

nastro magnetico a cartuccia per le unità a nastro tipo «IBM 3480».

Modalità di invio dei supporti magnetici.

Le comunicazioni devono essere inviate all'anagrafe tributaria allegando il supporto magnetico al relativo modello AA12 compilato con le medesime modalità indicate nell'allegato 1 del D.M. 27 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978.

Su ogni supporto magnetico deve essere apposta un'etichetta di riconoscimento con le seguenti informazioni:

ente fornitore: (denominazione dell'ente);
contenuto: Comunicazione all'anagrafe tributaria;
destinatario: C.I.O.S.T.;
data: (data invio);
densità di registrazione: (numero di caratteri per pollice);
progressivo: (numero progressivo del supporto nell'ambito dell'invio).

Nel caso che un solo supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, potranno essere allegati più supporti magnetici dello stesso tipo, differenziandoli mediante il numero progressivo indicato sull'etichetta.

Caratteristiche fisiche di registrazione.

Per entrambi i tipi di supporto magnetico, le caratteristiche fisiche di registrazione saranno le seguenti:

registrazione magnetica:
a 9 tracce, per nastro magnetico a bobina;
a 18 tracce, per nastro magnetico a cartuccia;

densità di registrazione:
800, 1600 o 6250 caratteri per pollice, per nastro magnetico a bobina;
38000 caratteri per pollice, per nastro magnetico a cartuccia;

sistema di codifica: EBCDIC;

organizzazione del supporto: «NO LABEL» contenente un unico «data set»;

formato dei «record fisici»: fisso-bloccato;

fattore di bloccaggio: 50 «record logici» per ogni «record fisico».

Modalità logiche di registrazione.

Ogni supporto magnetico deve contenere un «data set» così strutturato:

a) «record» di testa, contenente informazioni relative all'ente che invia le comunicazioni;

b) «record» contenenti i dati delle comunicazioni;

c) «record» di coda, contenente informazioni riepilogative.

Per la registrazione dei dati è possibile scegliere tra due diverse tipologie di «tracciati record»:

Tipo *A*, formato da 106 caratteri;
Tipo *B*, formato da 329 caratteri.

Rispetto al Tipo A, il Tipo B prevede un maggior numero di informazioni sui dati anagrafici dei soggetti interessati dalle comunicazioni; l'indicazione di ciascuna di tali informazioni è comunque facoltativa.

Nella descrizione che segue i campi vengono distinti, in base al contenuto, in:

campi alfanumerici;
possono contenere caratteri numerici, lettere dell'alfabeto, caratteri speciali editabili (il contenuto va allineato a sinistra con inserimento di eventuali spazi a destra);

campi numerici;
possono contenere esclusivamente caratteri numerici (il contenuto va allineato a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra).

TIPO «*A*»

a) *Record di testa*:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«Ø» (zero)
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico «Ø1» e seguenti)
3	codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	numerico
4	denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	alfanumerico
5	riempimento	42	alfanumerico (impostato a spazi)

b) *Record con i dati della comunicazione*:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«1»
2	codice fiscale (*)	16	alfanumerico
3	cognome e nome (o denominazione) (**)	60	alfanumerico
4	codice del provvedimento (*)	2	numerico
5	numero identificativo (*)	15	numerico
6	termine iniziale (6) (*)	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
7	termine finale (*)	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)

c) *Record di coda*:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«9»
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico (stesso valore indicato sul record di testa)
3	numero totale di record	7	numerico (esclusi i record di testa e coda)
4	riempimento	96	alfanumerico (impostato a spazi)

TIPO «*B*»

a) *Record di testa*:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«Ø» (zero)
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico «Ø1» e seguenti)
3	codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	numerico
4	denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	alfanumerico
5	riempimento	265	alfanumerico (impostato a spazi)

b) *Record con i dati della comunicazione*:

I campi dal 2° al 12° vanno utilizzati solo nel caso in cui il soggetto relativo alla comunicazione sia una persona fisica.

I campi dal 13° al 18° vanno utilizzati solo nel caso in cui il soggetto relativo alla comunicazione non sia una persona fisica.

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«1»
2	codice fiscale della persona fisica (*)	16	alfanumerico
3	cognome	24	alfanumerico
4	nome	20	alfanumerico
5	data di nascita	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
6	sesso	1	«M» o «F»
7	comune (o stato estero) di nascita	25	alfanumerico
8	provincia di nascita	2	alfanumerico
9	comune del domicilio fiscale	25	alfanumerico
10	provincia del domicilio fiscale	2	alfanumerico
11	indirizzo del domicilio fiscale	35	alfanumerico
12	C.a.p. del domicilio fiscale	5	numerico
13	codice fiscale del soggetto diverso da persona fisica (*)	11	numerico

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
14	denominazione o ragione sociale	60	alfanumerico
15	comune del domicilio fiscale	25	alfanumerico
16	provincia del domicilio fiscale	2	alfanumerico
17	indirizzo del domicilio fiscale	35	alfanumerico
18	C.a.p. del domicilio fiscale	5	numerico
19	codice del provvedimento (*)	2	numerico
20	numero identificativo (*)	15	numerico
21	termine iniziale (*)	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
22	termine finale (*)	6	numerico nella forma ggmmaa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)

c) *Record di coda*:

Sequenza	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	tipo record	1	«9»
2	progressivo di invio del supporto	2	numerico (stesso valore indicato sul record di testa)
3	numero totale di record	7	numerico (esclusi i record di testa e coda)
4	riempimento	319	alfanumerico (impostato a spazi)

Note:

(*) Riferirsi alle indicazioni del modello AA15 (allegato 1 del D.M. 22 giugno 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 12 luglio 1978).

(**) Nel caso di cognome e nome, il cognome dovrà essere separato dal nome tramite uno spazio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 è il seguente:

«Art. 7 (*Comunicazioni all'anagrafe tributaria*). — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *g*) dell'art. 6. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 6. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f*) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze».

— Il D.M. 27 gennaio 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1978.

— Il D.M. 22 giugno 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 12 luglio 1978.

— Il D.M. 30 giugno 1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 20 luglio 1979.

88G0294

DECRETO 17 giugno 1988.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 16 marzo 1988, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1988, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 17 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1988

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1988, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il n. 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei qudratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui una con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma (EUR), entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI VENEZIA 1988

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 4 luglio 1988	4 luglio 1988
Ore 9 dell'11 luglio 1988	11 luglio 1988
Ore 9 del 18 luglio 1988	18 luglio 1988
Ore 9 del 25 luglio 1988	25 luglio 1988
Ore 9 del 1° agosto 1988	1° agosto 1988
Ore 9 dell'8 agosto 1988	8 agosto 1988
Ore 9 del 16 agosto 1988	16 agosto 1988
Ore 9 del 22 agosto 1988	22 agosto 1988
Ore 9 del 29 agosto 1988	29 agosto 1988

88A2957

DECRETO 13 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pantelleria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Pantelleria è stata causata dalla necessità di procedere a lavori per il rifacimento dell'impianto elettrico all'interno dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pantelleria è accertato per il periodo dal 14 al 16 maggio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2993

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1969 con il quale la società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Vista la sentenza n. 2416 del 7 luglio 1988 emessa dal tribunale fallimentare di Torino, depositata in data 7 luglio 1988, con la quale è stata accertata l'insolvenza della società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», con sede in Torino;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fundus - Fiduciaria per l'investimento azionario S.p.a.», con sede legale in Torino, via Carlo Marenco, 25, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto un collegio di commissari liquidatori, costituito dai signori:

dott. Giancarlo Catella, nato a Torino il 9 settembre 1945 ed avente studio in Torino, via Bricherasio, 7;

prof. Antonio Nuzzo, nato a Roma il 30 maggio 1956 ed avente studio in Roma, vicolo del Bottino, 10;

dott. Carlo Rava, nato a Torino il 1° aprile 1932 ed avente studio in Torino, via San Quintino, 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2972

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 8 luglio 1988.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Viste le proprie delibere in data 13 marzo 1987 riguardante il progetto Cselt S.p.a./Italtel S.p.a./Sip S.p.a/Sirti S.p.a. n. 41883, in data 23 dicembre 1986, 25 febbraio e 13 marzo 1987 e 6 maggio 1988 riguardanti il progetto OCN/PPL S.p.a. n. 44867, in data 13 marzo 1987 e 6 maggio 1988 riguardanti il progetto Olteco S.p.a. n. 45436 ed in data 22 dicembre 1987 e 6 maggio 1988 riguardanti il progetto R. Piaggio S.p.a. n. 41495;

Viste le comunicazioni in data 8, 16 e 30 giugno 1988 alle autorità italiane con le quali la commissione CEE approva i progetti di ricerca applicata di cui al comma precedente;

Delibera:

Articolo unico

A seguito dell'approvazione della commissione CEE, gli interventi già deliberati sui seguenti progetti sono resi operativi:

Cselt S.p.a./Italtel S.p.a./Sip S.p.a./Sirti S.p.a. (prat. 41883) «Tecniche e sistemi avanzati per comunicazioni ottiche: reti ottiche di distribuzione a larga banda» - Deliberato in data 13 marzo 1987;

OCN/PPL S.p.a. (prat. 44867) «Sviluppo di unità operatrici, metodi di gestione ed architettura di sistema per l'automazione della fabbrica» - Deliberato in data 23 dicembre 1986, 25 febbraio e 13 marzo 1987 e 6 maggio 1988;

Olteco S.p.a. (prat. 45436) «Sistemi di interconnessione e di integrazione per l'automazione dell'ufficio» - Deliberato in data 13 marzo 1987 e 6 maggio 1988;

R. Piaggio S.p.a. (prat. 41495 integraz.) «Velivolo executive turboelica P180» - Deliberato in data 22 dicembre 1987 e 6 maggio 1988.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: RUBERTI

88A2986

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 9 giugno 1988.

Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli, applicabile al raccolto 1987.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985;

Visti i regolamenti CEE riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti CEE n. 727/70, n. 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70 e n. 327/71, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978, che stabilisce all'art. 2 il termine per la presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, relativo alle «Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco»;

Visti i prezzi di intervento derivato e le qualità di riferimento dei tabacchi in colli del raccolto 1987 fissati dalla CEE;

Considerato che occorre provvedere all'apertura dei magazzini di stoccaggio, onde consentire all'organismo di intervento di accettare con la massima sollecitudine i tabacchi in colli del raccolto 1987 da conferire all'organismo medesimo;

Vista la delibera del consiglio medesimo, in data 25 maggio 1987, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1987, con la quale è stato approvato l'atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli, applicabile al raccolto 1986;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di attivare i magazzini di stoccaggio per l'introduzione del tabacco in colli del raccolto 1987, stante la grave crisi che il settore attraversa ed in considerazione degli ingenti quantitativi di tabacco invenduto, specialmente nella regione Puglia ove più consistente si prospetta il ricorso all'intervento per le maggiori difficoltà di commercializzazione dei tabacchi levantini;

Nella riunione del 9 giugno 1988;

Ha deliberato:

l'avvio immediato delle operazioni connesse con l'apertura dei magazzini per lo stoccaggio dei tabacchi in colli del raccolto 1987;

l'applicabilità, alle operazioni di intervento del tabacco in esame, dell'atto disciplinare concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1986, indicato in premessa;

l'applicazione dell'art. 5, secondo comma, punto 17, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per quanto attiene alla commissione incaricata alla individuazione delle ditte o persone da invitare alle licitazioni private o trattative private e a quelle per lo svolgimento delle licitazioni stesse;

l'aumento del cinque per cento dei compensi previsti per il raccolto 1986, a favore dell'assuntore e a carico dell'offerente-venditore;

il contenimento dei compensi previsti per lo stoccaggio, da corrispondere dall'AIMA all'assuntore, nell'ambito dei limiti massimi dei compènsi forfettari riconosciuti dalla CEE per l'entrata, l'uscita e la giacenza;

l'affidamento del servizio di stoccaggio nella regione Puglia, per le motivazioni specificate in premessa, con la massima sollecitudine, mediante trattativa privata con le due cooperative iscritte nell'albo degli assuntori dell'AIMA.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1988

Il Presidente: MANNINO

88A2977

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 17 maggio 1988.

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1986, n. 4/12028, concernente la determinazione dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, esclusi in tutto o in parte per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici dal vincolo. (Deliberazione n. IV/32665).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che all'art. 1-*quater* attribuisce alle regioni la facoltà di determinare quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal vincolo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, imposto in forza dell'art. 1, lettera *c)*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la deliberazione di giunta regionale del 25 luglio 1986, n. 4/12028, con la quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431, quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, sono esclusi, in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici dal vincolo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, redigendone a tal proposito apposito elenco, allegato alla delibera stessa;

Preso atto della nota dell'amministrazione del naviglio della città di Cremona, con cui si richiede alla regione di rettificare l'elenco approvato con la sopracitata deliberazione regionale n. 4/12028/86, eliminando dall'elenco anzidetto, con riferimento alla provincia di Bergamo (n. 236 dell'elenco) e alla provincia di Cremona (n. 17 dell'elenco), taluni canali di natura privata gestiti dall'amministrazione del naviglio di Cremona, nella specie il naviglio civico o naviglio vecchio di Cremona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1958, allegato alla nota dell'amministrazione del naviglio della città di Cremona, concernente «modificazioni al terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona», in cui si riconosce inequivocabilmente la natura privata del civico naviglio escluso dall'elenco suppletivo sopra indicato in seguito ad opposizione prodotta nel corso dell'istruttoria di legge e, trattandosi di un canale di derivazione dell'Oglio già cancellato dal n. 17 dell'elenco principale, giusta sentenza del tribunale delle acque pubbliche di Milano 20 luglio-15 novembre 1921 e successivo atto di transizione 11 giugno 1929;

Rilevata pertanto la carenza del presupposto giuridico, quale appunto è la classificazione del civico naviglio quale corso d'acqua di natura pubblica, necessario per l'inclusione del canale stesso nell'elenco approvato con deliberazione di giunta regionale n. 4/12028 del 25 luglio 1986;

Atteso dunque che l'elenco anzidetto contiene errori materiali relativamente alla qualificazione del naviglio civico di Cremona come corso d'acqua di natura pubblica, e ciò in quanto il predetto elenco non riproduce la situazione effettiva ed attuale scaturente dagli atti succedutisi nel tempo regolanti la materia *de qua;*

Ritenuto pertanto opportuno per i motivi suesposti, procedere alla rettifica, ove necessario, dell'elenco approvato, ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione di giunta regionale n. 4/12028 del 25 luglio 1986, in accoglimento della richiesta inoltrata dall'amministrazione del naviglio della città di Cremona;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare l'elenco, approvato dalla regione ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/12028 del 25 luglio 1986, eliminando il «naviglio vecchio» o «naviglio civico di Cremona», alle seguenti voci:

provincia di Bergamo - elenco principale n. 236;
provincia di Cremona - elenco principale n. 17;

2) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

3) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Milano, addì 17 maggio 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: GIUGNO

88A2978

DELIBERAZIONE 17 maggio 1988.

Rettifica all'elenco allegato alla deliberazione di giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, concernente l'individuazione di aree di particolare interesse ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 dicembre 1986, con la quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 «le aree di particolare interesse ambientale», da sottoporre a pianificazione paesistica;

Posto che, ai sensi del punto n. 2 del dispositivo della suddetta deliberazione n. 3859 del 10 dicembre 1985, le aree, comprese negli ambiti territoriali indicati nell'apposito elenco, allegato alla deliberazione stessa, qualora risultino vincolate *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, attraverso specifico e motivato provvedimento amministrativo ovvero in base agli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, sono sottoposte al particolare regime di salvaguardia di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985;

Premesso che, ai sensi del punto n. 1 del dispositivo della citata deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, non sono state inserite negli ambiti territoriali da sottoporsi a pianificazione paesistica, le aree comprese nei parchi nazionali o regionali, in ragione della particolare disciplina di salvaguardia ambientale cui tali aree sono già sottoposte;

Rilevato che, in relazione all'efficacia vincolante dell'elenco allegato alla citata deliberazione regionale e alla luce del punto n. 2 del dispositivo della stessa, le aree, comprese nell'ambito territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia, sebbene rientranti nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino, sono gravate dal vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea ex art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 1, primo comma, lettera *f)*, legge n. 431/85;

Preso atto della contraddizione esistente tra il punto n. 1 del dispositivo della deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, che esclude le aree ricomprese nel territorio di parchi nazionali o regionali dal particolare regime di salvaguardia di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/85, e l'inserimento, contenuto appunto nel sopraddetto elenco, nell'ambito territoriale n. 10 delle aree appartenenti al territorio comunale di Pavia e rientranti nel parco Lombardo della Valle del Ticino, sulle quali, come sopra evidenziato, deve essere applicato il vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/85, nonostante il particolare regime di salvaguardia ambientale cui le stesse sono già sottoposte, in conseguenza dell'inserimento nel perimetro di parco regionale (appunto il parco Lombardo della Valle del Ticino) già istituito e per il quale è già stato approvato il P.T.C., con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33;

Preso atto della lettera dell'assessore all'urbanistica edilizia privata economica popolare del comune di Pavia, pervenuta in regione in data 14 marzo 1988, con cui si richiede esplicitamente di rettificare l'elenco allegato alla deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, con riferimento alle aree, comprese nell'ambito territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia, in quanto rientranti nel parco Lombardo della Valle del Ticino;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di accogliere la richiesta del comune di Pavia, rettificando l'elenco allegato alla deliberazione regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, inserendo, con riferimento alle aree, comprese nell'ambito territoriale n. 10, appartenenti al territorio comunale di Pavia e rientranti nel perimetro del parco Lombardo della Valle del Ticino, un apposito nota bene, in cui si precisi che «il vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea ex art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, non trova applicazione nelle aree comprese nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino»;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare, per i motivi indicati in narrativa, l'ambito territoriale n. 10, individuato nell'apposito elenco allegato alla deliberazione di giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, relativamente alle aree, ivi comprese, appartenenti al territorio comunale di Pavia e rientranti nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino, inserendo il seguente nota bene: «Il vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea, ex art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, non trova applicazione nelle aree comprese nel perimetro del parco regionale Lombardo della Valle del Ticino»;

2) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni.

Milano, addì 17 maggio 1988

Il presidente: TABACCI

Il segretario: DI GIUGNO

88A2979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 134

Corso dei cambi del 12 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364,900	1364,900	1365 —	1364,900	1364,900	1364,95	1365 —	1364,900	1364,900	1364,90
Marco germanico	741 —	741 —	741,50	741 —	741 —	741,03	741,060	741 —	741 —	741 —
Franco francese	220,110	220,110	220,20	220,110	220,110	220,08	220,050	220,110	220,110	220,11
Fiorino olandese	656,990	656,990	657,40	656,990	656,990	656,99	657 —	656,990	656,990	656,99
Franco belga	35,373	35,373	35,405	35,373	35,373	35,37	35,383	35,373	35,373	35,37
Lira sterlina	2306,050	2306,050	2310 —	2306,050	2306,050	2306,77	2307,500	2306,050	2306,050	2306,05
Lira irlandese	1990,700	1990,700	1991,50	1990,700	1990,700	1990,67	1990,650	1990,700	1990,700	—
Corona danese	194,490	194,490	194,55	194,490	194,490	194,49	194,490	194,490	194,490	194,49
Dracma	9,253	9,253	9,26	9,253	—	—	9,245	9,253	9,253	—
E.C.U.	1539,550	1539,550	1539,90	1539,550	1539,550	1539,52	1539,500	1539,550	1539,550	1539,55
Dollaro canadese	1131,500	1131,500	1131 —	1131,500	1131,500	1131,21	1130,920	1131,500	1131,500	1131,50
Yen giapponese	10,284	10,284	10,265	10,284	10,284	10,28	10,283	10,284	10,284	10,28
Franco svizzero	893,240	893,240	893,70	893,240	893,240	893,28	893,320	893,240	893,240	893,24
Scellino austriaco	105,318	105,318	105,40	105,318	105,318	105,31	105,320	105,318	105,318	105,31
Corona norvegese	204,060	204,060	204 —	204,060	204,060	204,05	204,050	204,060	204,060	204,06
Corona svedese	215,450	215,450	215,40	215,450	215,450	215,46	215,470	215,450	215,450	215,45
FIM	312,110	312,110	312,15	312,110	312,110	312,10	312,100	312,110	312,110	—
Escudo portoghese	9,070	9,070	9,07	9,070	9,070	9,20	9,074	9,070	9,070	9,07
Peseta spagnola	11,201	11,201	11,21	11,201	11,201	11,20	11,203	11,201	11,201	11,20
Dollaro australiano	1081,200	1081,200	1081 —	1081,200	1081,200	1082,75	1081,500	1081,200	1081,200	1081,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1988

Dollaro USA	1364,950	Lira irlandese	1990,675	Scellino austriaco	105,319
Marco germanico	741,030	Corona danese	194,490	Corona norvegese	204,055
Franco francese	220,080	Dracma	9,249	Corona svedese	215,460
Fiorino olandese	656,995	E.C.U.	1539,520	FIM	312,105
Franco belga	35,378	Dollaro canadese	1131,210	Escudo portoghese	9,072
Lira sterlina	2306,775	Yen giapponese	10,283	Peseta spagnola	11,202
		Franco svizzero	893,280	Dollaro australiano	1081,350

Media dei titoli del 12 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,700
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85 —
» » » 18- 3-1987/94	71,800
» » » 21- 4-1987/94	71 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » TR 2,5% 1983/93	91,825
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1- 9-1983/88	100,225
» » » » 1-10-1983/88	100,425
» » » » 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,175
» » » » 1-12-1983/90	102,025
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,325
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,725
» » » » 18- 3-1986/91	99,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/92	98,725
» » » » 18- 4-1986/92	97,300
» » » » 19- 5-1986/92	95,850
» » » » 20- 7-1987/92	97,575
» » » » 19- 8-1987/92	97,975
» » » » 1-11-1987/92	96,850
» » » » 1-12-1987/92	96,700
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95,250
» » » » 19- 8-1986/93	94,400
» » » » 18- 9-1986/93	94,450
» » » » 20-10-1986/93	95,800
» » » » 19-12-1986/93	95,525
» » » » 18-11-1987/93	95,950
» » » » 1- 2-1985/95	97,825
» » » » 1- 3-1985/95	92,500
» » » » 1- 4-1985/95	92,050
» » » » 1- 5-1985/95	92,125
» » » » 1- 6-1985/95	92,475
» » » » 1- 7-1985/95	95,050
» » » » 1- 8-1985/95	93,325
» » » » 1- 9-1985/95	93,250
» » » » 1-10-1985/95	93,525
» » » » 1-11-1985/95	93,600
» » » » 1-12-1985/95	93,800
» » » » 1- 1-1986/96	94,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,125
» » » » 1- 2-1986/96	94,700
» » » » 1- 3-1986/96	93,050
» » » » 1- 4-1986/96	92,650
» » » » 1- 5-1986/96	92,375
» » » » 1- 6-1986/96	93,450
» » » » 1- 7-1986/96	94 —
» » » » 1- 8-1986/96	93,275
» » » » 1- 9-1986/96	92,800
» » » » 1-10-1986/96	93,325
» » » » 1-11-1986/96	93,300
» » » » 1-12-1986/96	93,575
» » » » 1- 1-1987/97	93,875
» » » » 1- 2-1987/97	93,575
» » » » 18- 2-1987/97	93,375
» » » » 1- 3-1987/97	93,050
» » » » 1- 4-1987/97	92,500
» » » » 1- 5-1987/97	92,475
» » » » 1- 6-1987/97	92,825
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,600
» » » 12,50% 1-11-1988	101,025
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,300
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,675
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,875
» » » 9,15% 1- 4-1990	97 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,250
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,825
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,050
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,575
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,800
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 11,50% 1-10-1990	100,200
» » » 9,25% 1-11-1990	96,350
» » » 9,25% 1-12-1990	105,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	94,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,150
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,925
» » » » 1983/90 11,50%	107,675
» » » » 1984/91 11,25%	108,900
» » » » 1984/92 10,50%	109,325
» » » » 1985/93 9,60%	106,100
» » » » 1985/93 9,75%	107,775
» » » » 1985/93 9,00%	104,200
» » » » 1985/93 8,75%	103,400
» » » » 1986/94 8,75%	103,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M12078

MINISTERO DEL TESORO

N. 135

Corso dei cambi del 13 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365,050	1365,050	1365 —	1365,050	1365,050	1364,94	1364,840	1365,050	1365,050	1365,05
Marco germanico	741,680	741,680	741,50	741,680	741,680	741,64	741,600	741,680	741,680	741,68
Franco francese	219,880	219,880	220,20	219,880	219,880	219,89	219,900	219,880	219,880	219,88
Fiorino olandese	657,190	657,190	657,20	657,190	657,190	657,12	657,050	657,190	657,190	657,19
Franco belga	35,395	35,395	35,405	35,395	35,395	35,39	35,391	35,395	35,395	35,39
Lira sterlina	2312,200	2312,200	2312 —	2312,200	2312,200	2312,30	2312,400	2312,200	2312,200	2312,20
Lira irlandese	1989,200	1989,200	1990 —	1989,200	1989,200	1989,25	1989,310	1989,200	1989,200	—
Corona danese	194,520	194,520	194,70	194,520	194,520	194,51	194,510	194,520	194,520	194,52
Dracma	9,250	9,250	9,26	9,250	—	—	9,257	9,250	9,250	—
E.C.U.	1539,200	1539,200	1540 —	1539,200	1539,200	1539,25	1539,300	1539,200	1539,200	1539,20
Dollaro canadese	1130,100	1130,100	1130,50	1130,100	1130,100	1129,95	1129,810	1130,100	1130,100	1130,10
Yen giapponese	10,281	10,281	10,28	10,281	10,281	10,28	10,280	10,281	10,281	10,28
Franco svizzero	894,120	894,120	893,90	894,120	894,120	894,23	894,350	894,120	894,120	894,12
Scellino austriaco	105,385	105,385	105,45	105,385	105,385	105,38	105,393	105,385	105,385	105,38
Corona norvegese	204,110	204,110	204,25	204,110	204,110	204,13	204,150	204,110	204,110	204,11
Corona svedese	215,600	215,600	215,60	215,600	215,600	215,80	215,600	215,600	215,600	215,60
FIM	312,200	312,200	312,50	312,200	312,200	312,19	312,190	312,200	312,200	—
Escudo portoghese	9,089	9,089	9,07	9,089	9,089	9,09	9,095	9,089	9,089	9,08
Peseta spagnola	11,192	11,192	11,22	11,192	11,192	11,19	11,195	11,192	11,192	11,19
Dollaro australiano	1088,500	1088,500	1087 —	1088,500	1088,500	1088,50	1088,500	1088,500	1088,500	1088,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1988

Dollaro USA	1364,945	Lira irlandese	1989,255	Scellino austriaco	105,389
Marco germanico	741,640	Corona danese	194,515	Corona norvegese	204,130
Franco francese	219,890	Dracma	9,253	Corona svedese	215,600
Fiorino olandese	657,120	E.C.U.	1539,250	FIM	312,195
Franco belga	35,393	Dollaro canadese	1129,955	Escudo portoghese	9,092
Lira sterlina	2312,300	Yen giapponese	10,280	Peseta spagnola	11,193
		Franco svizzero	894,235	Dollaro australiano	1088,500

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 6 luglio 1988 (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988) debbono essere apportate le seguenti rettifiche: Dracma da *9,260* a *9,262*.

Media dei titoli del 13 luglio 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	70,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,850
» » » 18- 3-1987/94	71,950
» » » 21- 4-1987/94	71,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » TR 2,5% 1983/93	91,825
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,100
» » » » 1- 9-1983/88	100,225
» » » » 1-10-1983/88	100,300
» » » » 15- 7-1985/90	99,475
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	102 —
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,675
» » » » 18- 4-1986/92	97,475
» » » » 19- 5-1986/92	95,650
» » » » 20- 7-1987/92	97,500
» » » » 19- 8-1987/92	98,025
» » » » 1-11-1987/92	97,050
» » » » 1-12-1987/92	96,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,700
» » » » 17- 7-1986/93	95,250
» » » » 19- 8-1986/93	94,700
» » » » 18- 9-1986/93	94,700
» » » » 20-10-1986/93	95,800
» » » » 19-12-1986/93	95,525
» » » » 18-11-1987/93	96,050
» » » » 1- 2-1985/95	97,750
» » » » 1- 3-1985/95	92,575
» » » » 1- 4-1985/95	92,050
» » » » 1- 5-1985/95	92,075
» » » » 1- 6-1985/95	92,475
» » » » 1- 7-1985/95	95,075
» » » » 1- 8-1985/95	93,425
» » » » 1- 9-1985/95	93,275
» » » » 1-10-1985/95	93,575
» » » » 1-11-1985/95	93,625
» » » » 1-12-1985/95	93,750
» » » » 1- 1-1986/96	94,750

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,050
» » » » 1- 2-1986/96	94,800
» » » » 1- 3-1986/96	93,200
» » » » 1- 4-1986/96	92,800
» » » » 1- 5-1986/96	92,500
» » » » 1- 6-1986/96	93,475
» » » » 1- 7-1986/96	94,025
» » » » 1- 8-1986/96	93,300
» » » » 1- 9-1986/96	92,950
» » » » 1-10-1986/96	93,425
» » » » 1-11-1986/96	93,425
» » » » 1-12-1986/96	93,825
» » » » 1- 1-1987/97	93,875
» » » » 1- 2-1987/97	93,525
» » » » 18- 2-1987/97	93,425
» » » » 1- 3-1987/97	93,075
» » » » 1- 4-1987/97	92,500
» » » » 1- 5-1987/97	92,500
» » » » 1- 6-1987/97	92,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,550
» » » 12,50% 1-11-1988	101 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,275
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,700
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,775
» » » 9,25% 1- 1-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,375
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,450
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,075
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,475
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,325
» » » 11,50% 1-10-1990	100,050
» » » 9,25% 1-11-1990	96,325
» » » 9,25% 1-12-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,400
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,900
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,850
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,875
» » » » 1983/90 11,50%	107,525
» » » » 1984/91 11,25%	08,500
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	106,200
» » » » 1985/93 9,75%	107,800
» » » » 1985/93 9,00%	104,150
» » » » 1985/93 8,75%	103,375
» » » » 1986/94 8,75%	103,375
» » » » 1986/94 6,90%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M13078

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 20 giugno 1988 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Fid.In.Gest. - Italia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano:

avv. Luciano De Rienzo, nato ad Udine il 7 giugno 1925;
dott. Giovanni Benevento, nato a Lodi il 1° marzo 1935;
dott. Pietro Iuso, nato ad Alberona (Foggia) il 1° aprile 1954.

Con decreto interministeriale 11 luglio 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ha autorizzato la società «Timone fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 12 luglio 1988, il decreto interministeriale 5 novembre 1971, modificato in data 31 maggio 1977, 30 aprile 1980, 6 maggio 1983 e 7 marzo 1985, con il quale la società «Orga revisioni S.a.s. di A. Trevese, M. Amenta, G. Pagliarini, R. Vercelloni e C.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla ragione sociale, variata in «Orga revisioni S.a.s. di Andrea Trevese e C.».

88A2980

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43